

STATUTO

Associazione Intrecci-KonTatto

Art. 1 – COSTITUZIONE E DURATA

Ai sensi della legge 383 del 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione Culturale di promozione sociale denominata "Intrecci-KonTatto", di seguito in breve indicata come "Associazione".

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – SEDE

Intrecci-KonTatto ha sede legale in V.S. Caterina, 45 – 38062 Arco (TN).

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione può dotarsi di sedi operative nel territorio nazionale.

Art. 3 – FINALITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori dell'aggregazione sociale, della cultura e dell'arte. Nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tal fine l'Associazione si propone di promuovere un modello bio-psico-socio-spirituale.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare eventi, manifestazioni, convegni, conferenze, seminari, cineforum, concerti, rassegne, mostre, scambi culturali, interventi di solidarietà sociale e tutte le attività che si riconoscono utili allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'Associazione;
- produrre materiale editoriale confacente alle finalità dell'Associazione
- svolgere attività di aiuto alle persone diretta a favorire la consapevolezza di sé e l'autonomia nelle relazioni interpersonali;
- organizzare corsi e moduli formativi sulle problematiche affrontate dall'Associazione
- diffondere l'approccio Biografico e la Psicologia Umanistica nel suo complesso;
- l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive purché marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Al fine di svolgere le proprie attività e per il raggiungimento dei fini sociali, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democraticità, uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne, e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 – I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che:

- accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno,
- condividano le finalità dell'Associazione,
- si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante socio, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.

In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice per la tutela dei dati personali) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione, previo assenso scritto del socio.

Il diniego alla richiesta di ammissione deve essere motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- al versamento della quota associativa di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e stabilita in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea ordinaria;
- al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati

Non è ammessa la figura del socio temporaneo

La quota associativa è intransmissibile, annuale, non frazionabile e non ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.

L'associato non in regola con il pagamento della quota sociale non può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e non può essere eletto alle cariche sociali

STATUTO

Associazione Intrecci-KonTatto

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti alla Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi

Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I soci hanno inoltre diritto ad usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dell'Associazione

Art. 6 – DOVERI DEI SOCI

I soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 3.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche dell'Associazione e del Regolamento interno.

Art. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono; L'Assemblea dei soci, Il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo

Art. 9 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione

L'assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto, posta elettronica o fax, da inviare agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
- quando è richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità di cui al precedente comma 3, entro 15 giorni dalla richiesta e l'adunanza deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede, il giorno e l'ora ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 sei soci ed in seconda convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

All'Assemblea straordinaria compete:

- l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto ed il trasferimento della sede legale, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- lo scioglimento dell'associazione e ne devolve il patrimonio, col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti

All'assemblea ordinaria compete

- l'elezione del Consiglio Direttivo
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo
- approvare il programma annuale delle attività dell'Associazione

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni sono prese con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

E' ammessa una sola delega per associato.

STATUTO

Associazione Intrecci-KonTatto

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso, con le medesime modalità indicate nel precedente art. 9, comma 3.

Le delibere devono avere il voto di maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo compete:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; in particolare, redigere e modificare il **regolamento interno**
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo
- ammettere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati
- escludere i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto
- assumere personale
- conferire incarichi di lavoro autonomo
- determinare il programma delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone gli interventi ed autorizzandone la spesa
- ratificare, nella prima riunione utile, gli eventuali provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

In caso venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i rimanenti hanno la facoltà di cooptare, in loro sostituzione, altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.

Qualora venisse a mancare o fosse dimissionaria la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si intende decaduto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti

Art. 11 – IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale

Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie

Dispone dei fondi sociali previa autorizzazione del Tesoriere

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente

Art. 12 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato tra i soci eleggibili alle cariche sociali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Associazione.

Il Segretario coadiuva il Presidente della Associazione nella gestione amministrativa, provvedendo a:

- la tenuta e aggiornamento del registro dei soci;
- il disbrigo della corrispondenza e delle altre pratiche amministrative connesse all'attività della Associazione;
- la redazione e la conservazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario possono essere assegnate, su delibera del Consiglio Direttivo, a più soci riuniti in un unico Ufficio di Segreteria. In tale ipotesi lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Responsabile dell'Ufficio di Segreteria che coordina l'attività degli altri componenti.

Il Segretario, nel caso di suo impedimento, può delegare lo svolgimento delle mansioni di redazione dei verbali dell'Assemblea ad altro socio, previa comunicazione scritta al Presidente della Associazione.

Art. 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato tra i soci eleggibili alle cariche sociali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Associazione.

Le funzioni del Tesoriere sono:

- Curare la gestione della cassa di Kontatto, tenerne la contabilità e la conservazione della relativa documentazione;
- Tenere i libri contabili ed il libro inventario delle risorse economiche e strumentali;
- Predisporre, da un punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Riscuotere le entrate e pagare le spese, previa autorizzazione del Presidente.

Il Tesoriere potrà inoltre avvalersi delle modalità telematiche ammesse per il disbrigo delle pratiche contabili con le banche e le pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

STATUTO

Associazione Intrecci-KonTatto

Art. 14 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, è quello dell'Associazione IBRAI.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive in ordine alla programmazione delle attività della Associazione, come indicate nel presente Statuto, mediante rapporti e raccomandazioni al Comitato.

Art. 15 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchirne il patrimonio.

Art. 16 - BILANCIO

La formazione del bilancio è obbligatoria.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che si chiude al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea generale ordinaria dei Soci, che lo approva a maggioranza con voto palese, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la normativa vigente in materia.

Art. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di altre Associazioni di Promozione Sociale con finalità similari.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa nomina uno o più Liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, dopo di che il Liquidatore donerà, in nome e per conto dell'Associazione, quanto rimane di beni e/o di denaro e/o di crediti ad altro Ente, come specificato al comma precedente. Ultimate tutte le procedure, il Liquidatore convoca per un'ultima volta l'Assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, che reca il piano di devoluzione del risultato della liquidazione. Questa ultima Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti, con un minimo di due.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi